

**riscossione delle imposte - a mezzo ruoli (tributi diretti) (disciplina anteriore alla riforma tributaria del 1972) - riscossione esattoriale - pagamento delle imposte - cartelle - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 3754 del 15/02/2013**

Cartella esattoriale - Omessa indicazione del responsabile del procedimento - Illegittimità - Esclusione - Applicazione dei principi generali sugli atti amministrativi ex art. 21-octies della legge n. 241 del 1990 - Necessità - Ragioni. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 3754 del 15/02/2013

L'omessa indicazione nella cartella esattoriale del nome del responsabile del procedimento (nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 36, comma 4 ter, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, conv. con legge 28 febbraio 2008, n. 31), non determina il vizio di illegittimità della cartella, trattandosi di provvedimento a contenuto vincolato e secondo il principio generale in tema di annullamento degli atti amministrativi applicabile in materia, di cui all'art. 21-octies, comma secondo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto l'art. 7 della legge n. 212 del 2000, sullo Statuto del contribuente, è norma "minus quam perfecta" e priva di sanzione, di guisa che la ricostruzione del suo regime non può essere operata che facendo ricorso ai precetti generali.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 3754 del 15/02/2013